Via Ten. Lusito, 94 MOLFETTA 70056 (BA) tel./fax 080.334.46.16 - 080.335.43.52 – 080.334.23.28
C.M. BATD04000G - C.F. 80011200724
batd04000g@istruzione.it - batd04000g@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMARE NEI LOCALI UTILIZZATI DALLA SCUOLA

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi della legge 11.11.1975 n.584 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e degli accordi Stato-Regioni, del Decreto Legge del 12.09.2013 n. 104, il Dirigente Scolastico sancisce il divieto di fumare a chiunque operi od acceda presso i locali utilizzati a qualsiasi titolo dal Liceo, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Ai sensi dell'art.3 della Direttiva 14.12.1995, si individuano pertanto i seguenti locali in cui è vietato fumare:

1. aule scolastiche, laboratori, palestra, biblioteca;
2. locali adibiti al servizio amministrativo;
3. ingressi, corridoi, servizi igienico-sanitari, scale di disimpegno, archivi, magazzini.
4. locali adibiti al servizio del personale ausiliario;
5. cortili interni ed esterni, incluse le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto scolastico.

ART. 2
SOGGETTI DEPUTATI ALLA VIGILANZA E ALL'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

Il Dirigente Scolastico è responsabile della organizzazione della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumare, nonché delle incombenze di cui all'art.4, comma 1, lett. a) e b) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 e specificatamente della:

- esposizione degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumare di cui all'art.1 del presente regolamento;
- individuazione dei soggetti responsabili della vigilanza, dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa.

I predetti responsabili devono essere in numero sufficiente per svolgere le attività suddette nella sede della Scuola; pertanto si individuano le seguenti unità:

Responsabili della vigilanza, dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa

- D.S., D.S.G.A, collaboratori del D.S., docenti, assistenti tecnici, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici.

I nominativi dei Responsabili, incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, devono essere individuati con apposito atto di nomina del Dirigente Scolastico.
Gli incaricati devono essere muniti dell'attestato di cui all'allegato n.1, che dovrà essere esibito al trasgressore, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

ART. 3
SANZIONI

I trasgressori al divieto di fumare nei locali di cui all'art.1, sono soggetti, ai sensi dell'art.7 della legge 11.11.1975 n.584 e successive modificazioni e integrazioni, alla sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00.
La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di un bambino fino a 12 anni.
Se il trasgressore è un alunno, ne sarà data comunicazione scritta ai genitori.
Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è in facoltà del Dirigente Scolastico avviare procedimenti disciplinari nei confronti degli alunni, del personale docente, del personale A.T.A. che contravvengano al presente regolamento.

ART. 4
MODALITA' DI CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE E DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE

La violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore da parte dei soggetti responsabili dell'accertamento, compilando in ogni sua parte, e in triplice copia, il prestampato di verbale di cui all'allegato n.2 al presente regolamento. La prima copia va consegnata al trasgressore; la seconda copia al Dirigente scolastico, la terza al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.
La sanzione amministrativa è fissata in € 27,50 e deve essere versata entro 15 giorni dalla data di verbale.
Nel caso di rifiuto da parte del trasgressore a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne deve essere dato atto in calce al processo verbale; in tal caso il Direttore dei S.G.A. assicura la notifica dello stesso - a mezzo raccomandata A.R. – all'interessato entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, previa compilazione del verbale di cui all'allegato n.3.
Gli interessati, entro 60 giorni dalla data di notificazione, sono ammessi al pagamento della somma di € 55,00 che corrispondente al doppio della sanzione minima (art.16 legge

24.11.1981 n.689), oltre alle spese del procedimento.

I soggetti preposti alla vigilanza ed all'accertamento dell'infrazione non possono ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il modulo di contestazione deve specificare le modalità di pagamento della contravvenzione, che potrà avvenire con indicazione della seguente causale "SANZIONE AMMINISTRATIVA PER DIVIETO DI FUMO- verbale n°_____del_____presso I.T.E.T. G. Salvemini di Molfetta", a mezzo modello F23, codice tributo 131 T.

In ogni caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere fatta pervenire, a cura del trasgressore, al Direttore dei S.G.A. per attestazione dell'intervenuto pagamento, onde evitare l'inoltro del rapporto di cui al successivo art.5.

ART. 5
AZIONE PER OMESSO PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Il Direttore dei S.G.A., qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente art.4 nei termini prescritti, ha l'obbligo di presentare rapporto al Prefetto, come disposto dalla legge 24.11.1981 n.689, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni e conformemente all'allegato n.5 al presente regolamento.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti, e chiedere di essere sentiti.

ART. 6
AZIONE PER OMESSO RILEVAZIONE DELL'INFRAZIONE

I soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto che non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento di una somma da € 200,00 ad € 2.000,00.

ART. 7
PRESCRIZIONE

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le infrazioni di cui al presente regolamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione.

ART. 8
CARTELLI

I cartelli, da affiggersi nei corridoi della scuola, dovranno essere conformi

all'allegato n.5 e contenere i seguenti elementi:

1. divieto di fumare in tutti i locali della scuola;
2. riferimenti normativi;
3. sanzione amministrativa prevista;
4. soggetti cui spetta accertare e verbalizzare le infrazioni di divieto di fumo.

ART. 9
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento formalizzato con atto deliberativo del Consiglio d'Istituto, sarà affisso in bacheca alunni ed in ogni altra bacheca presente in Istituto, nella sala docenti, ne sarà data copia al Direttore dei S.G.A. per la dovuta diffusione tra il personale A.T.A.

ART. 9
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiama la seguente normativa:

Legge 11.11.1975 n.584
Legge 24.11.1981 n.689 artt.16-17
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995
Legge 28.12.2001 n.448 art.52 comma 20
Legge Regione Puglia 07-08-2002 n.16
Legge 16.01.2003 n.3 art.51
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.12.2003
D.L. 09.11.2004 n.266 art.19
Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004
Legge 30.12.2004 n.311 artt. 189-190-191
Art. 4 del decreto legge n. 104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in L.n.128 del 08.11.2013.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

_____

ALLEGATO 1

Attribuzione funzioni di agente accertatore in applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 sul "DIVIETO DI FUMO"

Si attesta che il Prof. / Sig. _____

nato a_____il_____con qualifica di docente /_____

a tempo indeterminato è abilitato ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla legge 24.11.1981 n.689, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali del ITET "G. Salvemini" di Molfetta in cui vige il divieto stesso,

secondo quanto disposto dalla legge 11.11.1975 e successive modificazioni e integrazioni, giusta deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 37 del 29.12.2016.

Molfetta, _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_____

ALLEGATO 2

Verbale N°_____/ Sede Centrale
Mod. contestazione

VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE
DELLA NORMATIVA SUL FUMO

In data_____alle ore_____nei locali dell'ITET "G. Salvemini", nei quali è costantemente esposto apposito cartello di divieto di fumare, il sottoscritto Prof./Sig_____ _____docente /_____ incaricato, con nota prot. n._____del_, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, ha constatato che il Sig. _____nato a _____ (Prov. di _____) il_____, residente a _____ in via_____n._____, ha violato tale divieto, in quanto:

□ sorpreso nell'atto di fumare.

In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare:_____
_____
_____

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento adottato da questa Scuola con deliberazione n. 37 del 29.12.2017, il trasgressore è tenuto al pagamento dell'importo di € 27,50 (diconsi euro ventisette/50), entro 15 giorni dalla data del presente verbale, a mezzo modello F23, codice tributo 131 T e indicando la seguente causale "Sanzione amministrativa per divieto di fumo- Verbale del _____presso ITET Gaetano Salvemini di Molfetta".

Ai sensi dell'art.52 della legge n. 448 del 28.12.2001 se la violazione è avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni, l'importodi cui al comma precedente è raddoppiato, pertanto il trasgressore è tenuto alpagamento di €_____(diconsi euro _____).(barrare se non interessa) L'interessato dovrà far pervenire, a mano o per posta all'ITET "G. Salvemini" Via Ten.Lusito, 94 MOLFETTA 70056 (BA), o per fax (080.334.46.16) o per e-mail alseguente indirizzo di posta elettronica batd04000g@istruzione.it , una ricevuta delversamento onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto Di Bari.

L'interessato, nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione, può inviare al Prefetto di Bari scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; in alternativa, il medesimo ha facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria competente.

Il presente verbale viene compilato e sottoscritto in tre esemplari, uno dei quali vieneconsegnato all'interessato che ne accusa ricevuta.

Molfetta,_____

Il Trasgressore (per ricevuta) Il Verbalizzante

_____ _____

ALLEGATO 3

Verbale N° _____
Mod. notifica

VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL FUMO

In data_____alle ore_____nei locali del l'ITET "G. Salvemini" di Molfetta, nei quali è costantemente esposto apposito cartello di divieto di fumo, il sottoscritto Prof. /Sig._____incaricato, con nota prot. n._____del_____, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, ha constatato che il Sig. _____ nato a_____(Prov. di _____) il _____, residente a _____ in via _____n._____, ha violato tale divieto, in quanto:

□ sorpreso nell'atto di fumare.

La violazione **non è stata contestata immediatamente causa**:
_____
_____
_____
_____

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento adottato da questa Scuola con deliberazione n.37 del 29.12.2016, il trasgressore è tenuto al pagamento dell'importo di € 55,00 (diconsi euro cinquantacinque/00).

Ai sensi dell'art.52 della legge n. 448 del 28.12.2001 se la violazione è avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni, l'importo di cui al comma precedente è raddoppiato, pertanto il trasgressore è tenuto al pagamento di €_____(diconsi_____).(barrare se non interessa)

IL VERBALIZZANTE

_____

ALLEGATO 4

VERBALE DI NOTIFICA

Il sottoscritto_____Direttore dei Servizi Generali Amministrativi,
- visto l'art.4 del regolamento sul divieto di fumo nei locali del l'ITET "G. Salvemini" di Molfetta,
- visto il disposto del 2° comma dell'art. 14 della legge 24.11.1981 n. 689,
- visto il verbale di contestazione per la violazione della normativa sul fumo n._____del_____,

notifica l'allegato verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo raccomandata A.R..

Il trasgressore, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, è ammesso al pagamento della sanzione contestata pari a € 55,00 e alle spese di notifica pari a € -_____, a dare un totale di € _____/____ (diconsi euro _____/____).

Tale importo dovrà essere versato a mezzo modello F23, codice tributo 131 T e indicando la seguente causale "Sanzione amministrativa per divieto di fumo- Verbale del_____presso ITET "G. Salvemini" di Molfetta".

L'interessato dovrà far pervenire, a mano o per posta all'ITET "G. Salvemini" Via Ten. Lusito, 94 MOLFETTA 70056 (BA), o per fax (080.334.46.16) o per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica batd04000g@istruzione.it , una ricevuta del versamento onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto Di Bari.

L'interessato, inoltre, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevuta della notifica, può inviare al Prefetto di Bari scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; in alternativa, il medesimo ha facoltà di ricorrere al l'autorità giudiziaria competente.

Molfetta,_____

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

_____

ALLEGATO 5

Al Sig. PREFETTO
di BARI

Oggetto: Rapporto a carico del Sig._____(legge 689/81)

Ai sensi della legge 24.11.1981 n.689, si comunica che in data_____al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (legge 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha eseguito il pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dalla legge.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

_____

Il Dirigente Scolastico

_____

VIETATO FUMARE

IN TUTTI I LOCALI, CORTILI E PERTINENZE DELL'I.T.E.T. " GAETANO SALVEMINI" DI MOLFETTA

Legge 11.11.1975 n° 584 e ss.mm.ii.
D.P.C.M. 14.12.1995
Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004
Decreto legge n. 104 del 12.09.2013 convertito con modificazioni in L. n. 128 del 08.11.2013

I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma pari a

€ 27,50

La misura della predetta sanzione, stabilita dall'art.1 comma 189 della legge 30.12.2004 n° 311, e dal regolamento approvato con delibera n. 37 del Consiglio di Istituto del 29 - 12 - 2016, **è raddoppiata** qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino a 12 anni.

Spetta all'autorità competente e al seguente personale incaricato, il compito di vigilare sull'osservanza del divieto di fumare, di accertare e contestare le violazioni.

Incaricati della vigilanza, accertamento e contestazione:

IL PERSONALE IN SERVIZIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_____